

COMUNE DI VILLETTE

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

COPIA

DELIBERAZIONE N. 31

X	Soggetta invio ai Capigruppo Consiliari in elenco.
	Trasmessa alla Prefettura di Verbania in data

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI. CANONE MERCATI. APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **TRENTA** del mese di **GIUGNO** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

				Presente	Assente
1	-	BALASSI Monica	- Sindaco	X	
2	-	BONZANI Giacomo	- Vice Sindaco	X	
3	-	RAMONI Ivan	- Assessore	X	
Totale				3	

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Salina Antonella, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Balassi Monica – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in particolare:
 - il **comma 816** a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione od esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma ed ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...";
 - il **comma 837** a mente del quale "... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i Comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997](#), il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'[articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) ...";
 - il **comma 838** a mente del quale "... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del [Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai [commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) ...";
- Richiamate:
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30 giugno 2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale;
 - Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che "... Il canone è disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...";
- Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione od esposizione pubblicitaria è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile degli Enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile degli Enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico od aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato;
- Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui al **comma 826** ed al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817 e, altresì, al **comma 841** ed al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con

riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, ed alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

- Ritenuto necessario procedere, per l'anno 2021, alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, riportati nel prospetto di cui all'**Allegato A)** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Dato, inoltre, atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alle deliberazioni consiliari richiamate, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;
- Visti:
 - l'art. 53, comma 16, della Legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
 - l'art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *"Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
 - l'art. 106, comma 3-bis, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021;
 - il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti locali è differito al 31 marzo 2021;
 - l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: *"4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del Decreto legislativo n. 267 del 2000."*;
- Richiamati inoltre:
 - l'art. 13, comma 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *"... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ..."*;
 - la Circolare 2/DF Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i Comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;
- Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

- Visto lo Statuto comunale;
- Visto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;
- Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) Per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia di approvare, per l'anno 2021, il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui all'Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
- 3) Con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to Balassi Monica

Il Segretario Comunale
F.to Salina Dott.ssa Antonella

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art. 125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione in data odierna, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari.

Villette lì, 20 luglio 2021

Il Segretario Comunale
F.to Salina Dott.ssa Antonella

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

N. 178 Reg. Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale venne pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Villette lì, 20 luglio 2021

Il Segretario Comunale
F.to Salina Dott.ssa Antonella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 comma 3° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo per legittimità, è divenuta esecutiva il 30 giugno 2021:

- ☐ Per decorrenza dei termini, essendo stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Villette lì, 30 giugno 2021

Il Segretario Comunale
F.to Salina Dott.ssa Antonella

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 149 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012)

Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Villette lì, 30 giugno 2021

Il Segretario Comunale
F.to Salina Dott.ssa Antonella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 149 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Villette lì, 30 giugno 2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Azzari dr. Fabio

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Villette lì, 20 luglio 2021

Il Segretario Comunale
Salina Dott.ssa Antonella
Firmato in originale agli atti

ALLEGATO A)

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO		
Classificazione del Comune ai sensi della L. 27/12/2019, n. 160	Tariffa standard ANNUALE	Tariffa standard GIORNALIERA
Comuni fino a 10.000 abitanti	€ 30,00	0,600

Classificazione del Comune per occupazione con cavi e condutture ai sensi della L. 27/12/2019, n. 160	Tariffa AD UTENZA
Comuni fino a 20.000 abitanti	€ 1,500

TARIFFA STANDARD		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
TARIFFA ANNUALE	€ 30,000	1,000
TARIFFA GIORNALIERA PER OCCUPAZIONI	€ 0,600	1,000
TARIFFA GIORNALIERA PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	€ 0,200	0,333
TARIFFA CAVI E CONDUTTURE	€ 1,500	1,000

TARIFFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA		
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ	€ 11,362	0,379
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ	€ 17,043	0,568
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >5,5 E =< 8,5 MQ	€ 25,564	0,852
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ	€ 34,086	1,136
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	€ 22,724	0,757
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 >1 =< 5,5 MQ	€ 34,086	1,136
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 >5,5 E =< 8,5 MQ	€ 42,607	1,420
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ	€ 51,129	1,704
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	€ 33,053	1,102
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ	€ 49,579	1,653

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ	€ 0,076	0,379
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ	€ 0,114	0,568
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >5,5 E =< 8,5 MQ	€ 0,170	0,852
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ	€ 0,227	1,136
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	€ 0,151	0,757
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 >1 =< 5,5 MQ	€ 0,227	1,136
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 >5,5 E =< 8,5 MQ	€ 0,284	1,420
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ	€ 0,341	1,704
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 1	€ 2,065	10,327
STRISCIONI ZONA 1	€ 1,136	5,682
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	€ 0,220	1,102
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ	€ 0,330	1,653

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PUBBLICHE AFFISSIONI		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
AFFISSIONI ZONA 1 MANIF. 70 X 100	€ 0,103	0,172
AFFISSIONI ZONA 1 MANIF. > 1 MQ.	€ 0,155	0,258
MAGGIORAZIONE PER URGENZE	€ 30,000	

TARIFFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO

OCCUPAZIONI ANNUALI		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
ZONA/CATEGORIA 1	€ 17,560	0,585
ZONA/CATEGORIA 2	€ 12,290	0,410
ZONA/CATEGORIA 3	€ -	-
ZONA/CATEGORIA 4	€ -	-

OCCUPAZIONI GIORNALIERE		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
ZONA/CATEGORIA 1	€ 1,030	1,717
ZONA/CATEGORIA 2	€ 0,720	1,200
ZONA/CATEGORIA 3	€ -	-
ZONA/CATEGORIA 4	€ -	-

OCCUPAZIONI ANNUALI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
SERVIZI PUBBLICA UTILITA'	€ 1,500	1,000

TARIFFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO

TARIFFE CU MERCATO SETTIMANALE					
Descrizione	Tariffa Mercato Fisso	Tariffa fissa Mercato Spuntisti fino a 12 mq.	Tariffa fissa Mercato Spuntisti da 21 a 50 mq	Coefficiente Alimentare Mercato Fisso	Coefficiente Non Alimentare Mercato Fisso
CATEGORIA 1	€ 0,400	€ 8,00	1,212	0,692	0,692